

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2013, n. 26-5621

Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. (CEIPIEMONTE S.c.p.A.) - Assemblea straordinaria del 12 aprile 2013. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." (Ceipiemonte S.c.p.a.), società a partecipazione regionale, in data 12 aprile 2013, avente all'Ordine del Giorno, fra l'altro, "Modifica dello Statuto Ceipiemonte, con esame di proposte relative alla riformulazione della clausola di gradimento per il trasferimento delle azioni, alla sospensione del voto per i Soci in mora, al numero degli amministratori e all'introduzione del vincolo della composizione di genere negli organi amministrativi e di controllo";

vista la proposta di modifica all'art. 6 (Contributi dei Soci e contribuzioni), tesa ad ottenere un testo inequivocabile e più comprensibile;

vista la riformulazione dell'art. 8 (Trasferibilità delle azioni), tesa ad agevolarne la lettura e l'applicazione, nonché ad assicurare migliore successione logica fra gradimento assembleare al trasferimento delle azioni ed esercizio del diritto di prelazione, eliminando, per i soci esercitanti la prelazione, la possibilità di porre in discussione il prezzo di vendita (elemento già oggetto del citato gradimento assembleare).

Vista la proposta di modifica all'art. 11 (Assemblea dei Soci), volta ad una semplificazione lessicale ed inoltre:

- ad una miglior definizione dei termini temporali per la convocazione dell'assemblea;
- ad una opportuna delimitazione del diritto di opporsi alla trattazione degli argomenti proposti nelle assemblee totalitarie in assenza di rituale convocazione (con richiamo all'art. 2366 c.c.), e quindi ad una maggiore celerità nelle decisioni assembleari.

Vista la proposta di modifica all'art. 12 (Intervento e rappresentanza nell'Assemblea), che comporta la limitazione del diritto di voto ai Soci che non hanno interamente pagato i contributi consortili dovuti;

viste le proposte di modifica all'art. 13 (Assemblea ordinaria) e all'art. 14 (Assemblea Straordinaria), tese ad eliminare ambiguità nel testo;

viste le proposte di modifica all'art. 15 (Consiglio di Amministrazione) e all'art. 16 (Sostituzione di Amministratori), derivanti dall'art. 4, comma 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) e dal DPR 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120);

viste le proposte di modifica all'art. 17 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), all'art. 18 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), all'art. 19 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) e all'art. 22 (Emolumenti Amministratori e Sindaci), di adeguamento alle proposte di modifica agli artt. 15 e 16 di cui sopra (in particolare, le modifiche all'art. 18 hanno anche lo scopo di semplificare l'adozione o la modifica dei regolamenti aziendali);

vista la proposta di modifica all'art. 21 (Collegio Sindacale), anch'essa derivante dal DPR 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120;

viste le proposte di modifica agli artt. 24 (Il Presidente Onorario) e 26 (Recesso del Socio), esclusivamente formali e volte a chiarire il testo, anche utilizzando termini più appropriati;

vista la proposta di modifica all'art. 27 (Esclusione del Socio), volta essenzialmente a colmare un vuoto nella disciplina della fattispecie da esso regolata;

viste le proposte di modifica agli artt. 28 (Liquidazione della quota al Socio uscente) e 32 (Controversie), tese ad apportare in precisazioni terminologiche e comunque volte a chiarire il testo.

Considerato che le sopra descritte proposte di modifica sono contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenute opportune, per le motivazioni sopra addotte per ogni articolo oggetto di modifica, le variazioni proposte;

considerato che le proposte di modifica sono condivise dalla Regione Piemonte e dal sistema delle Camere di Commercio del Piemonte, che insieme alla stessa Regione rappresenta la maggioranza dell'azionariato;

ritenuto pertanto che le proposte modifiche possano essere considerate positivamente e, quindi di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria di "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." (Ceipiemonte S.c.p.a.) in data 12 aprile 2013 di esprimersi favorevolmente alla loro approvazione, nonché all'introduzione di modifiche che dovessero rivelarsi opportune in sede di discussione assembleare;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'Assemblea Straordinaria di "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." (Ceipiemonte S.c.p.a.) in data 12 aprile 2013, con riferimento alle proposte di modifica statutaria di cui in allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MODIFICHE STATUTO CEIP

<u>Versione vigente</u>	<u>Proposte di modifica</u>
<p data-bbox="268 508 671 580">ARTICOLO 6) – Contributi dei Soci e contribuzioni</p> <p data-bbox="215 600 708 1272">I Soci sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari necessari per fare fronte alle spese generali di gestione ed i contributi straordinari necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario. I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 sulla base della previsione delle esigenze di gestione della Società esposte nel budget, e comunque in misura non inferiore a Euro 35.000 per ogni 1% di capitale posseduto e non superiore ad un massimo di tre volte tale importo.</p> <p data-bbox="215 1294 708 1552">In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario i Soci sono tenuti a versare alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea.</p> <p data-bbox="215 1574 708 1787">I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 su richiesta del Consiglio d'Amministrazione.</p> <p data-bbox="215 1809 708 1877">I contributi devono essere versati dai Soci entro il primo giorno del mese di novembre</p>	<p data-bbox="887 508 1291 580">ARTICOLO 6) – Contributi dei Soci e contribuzioni</p> <p data-bbox="834 600 1327 1272">I Soci sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari necessari per fare fronte alle spese generali di gestione ed i contributi straordinari necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario. I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 sulla base della previsione delle esigenze di gestione della Società esposte nel budget, e comunque in misura non inferiore a Euro 35.000 per ogni 1% di capitale posseduto e non superiore ad un massimo di tre volte tale importo.</p> <p data-bbox="834 1294 1327 1552">In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario i Soci sono tenuti a versare alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea.</p> <p data-bbox="834 1574 1327 1787">I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 su richiesta del Consiglio d'Amministrazione.</p> <p data-bbox="834 1809 1327 1877">I contributi devono essere versati dai Soci entro il primo giorno del mese di novembre</p>

<p>dell'anno di riferimento (termine di pagamento del contributo); in caso di inadempimento è dovuto un interesse pari al tasso legale calcolato sull'importo versato oltre il termine di pagamento del contributo.</p> <p>In caso di nuovi Soci o di trasferimenti tra Soci i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari sono conteggiati applicando all'importo del contributo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso il criterio pro rata temporis; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro dei consorziati delle relative variazioni.</p> <p>I Soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i Soci possono altresì rilasciare idonee garanzie a favore della società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.</p> <p>Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati,</p>	<p>dell'anno di riferimento (termine di pagamento del contributo); in caso di inadempimento è dovuto un interesse pari al tasso legale calcolato sull'importo versato oltre il termine di pagamento del contributo.¹</p> <p>In caso di nuovi Soci o di trasferimenti tra Soci i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari sono conteggiati applicando all'importo del contributo deliberati dall'Assemblea per l'esercizio in corso il criterio pro rata temporis; sono dovuti dai Soci entranti proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso²; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro dei consorziati delle relative variazioni.</p> <p>I Soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i Soci possono altresì rilasciare idonee garanzie a favore della società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.</p> <p>Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati,</p>
--	--

¹ Eliminata di una parte ridondante idonea a generare dubbio.

² Precisazione per chiarire il criterio «pro rata temporis».

<p>nonché i soci singolarmente.</p>	<p>nonché i soci singolarmente.</p>
<p>ARTICOLO 8) – Trasferibilità delle azioni</p> <p>Le azioni sono trasferibili, tra i Soci, col consenso espresso da tanti Soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.</p> <p>La proposta del Socio alienante deve essere presentata all'Assemblea dei Soci entro trenta (30) giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo rispettando le modalità più avanti specificate. L'Assemblea dei Soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento, il Socio che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società di cui all'art. 26.</p> <p>Le azioni sono altresì trasferibili a favore di terzi che rivestano i requisiti di cui all'art. 5, col consenso espresso da tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.</p> <p>Il diritto di prelazione spetta a ciascun Socio in proporzione alla rispettiva partecipazione</p>	<p>ARTICOLO 8) – Trasferibilità delle azioni ³</p> <p>Le azioni sono trasferibili in favore di Soci e di terzi che rivestano i requisiti di cui all'art. 5 col consenso espresso da tanti Soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.</p> <p>Il Socio che intende alienare deve inviare all'Organo amministrativo una comunicazione contenente le condizioni e termini identificativi del proposto trasferimento, e in ogni caso l'indicazione dell'oggetto, dell'eventuale corrispettivo e condizioni di pagamento offerti e delle generalità del possibile acquirente.</p> <p>L'Organo amministrativo convoca l'Assemblea dei Soci entro i successivi trenta (30) giorni, per esprimere il gradimento sul trasferimento; all'avviso di convocazione viene allegata la proposta suddetta.</p> <p>Nel caso in cui il gradimento non sia deliberato nel termine anzidetto o sia negato senza motivazione, basata sull'interesse della società, il Socio che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società.</p> <p>Una volta ricevuto il gradimento, le azioni sono liberamente trasferibili entro i</p>

³ La clausola è stata interamente riscritta in quanto essa risultava di difficile lettura e applicazione. È stata mantenuta la sostanza: i trasferimenti sono soggetti al gradimento dell'assemblea, con maggioranza dei 2/3 del capitale e diritto di recesso del socio alienante in caso di diniego non motivato; il trasferimento a terzi verso corrispettivo pecuniario è inoltre condizionata all'offerta delle azioni in prelazione agli altri soci. È stato eliminato il meccanismo che prevedeva la possibilità per i soci che esercitassero la prelazione si porre in discussione il prezzo (nominando un arbitratore), in quanto di dubbia utilità in presenza del gradimento.

al capitale.

Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il diritto del Socio rinunciatario viene conferito agli altri Soci che intendono esercitarlo.

Il Socio che intenda trasferire a terzi tutte le proprie azioni o parte di esse, le deve pertanto offrire in prelazione agli altri Soci, in proporzione al numero delle azioni di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme:

a) il Socio che intenda trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte le proprie azioni ("Socio offerente") deve offrirle agli altri Soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, le generalità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari è validamente fatta dal Socio offerente. La comunicazione del destinatario deve indicare il numero delle azioni che egli intende acquistare e precisare se egli accetta o meno il prezzo richiesto dal Socio offerente. Il destinatario può acquistare tutte le azioni che gli spettano in prelazione ovvero optare per l'acquisto di un numero inferiore o

successivi sei mesi, alle condizioni e nei termini della proposta. Tuttavia, se il trasferimento deve essere effettuato in favore di terzi e con corrispettivo in denaro, gli altri Soci possono esercitare il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante accettazione scritta della proposta, comunicata al Socio alienante e all'Organo amministrativo entro i venti (20) giorni successivi all'Assemblea che ha deliberato il gradimento.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, ma solo per tutte le azioni oggetto della proposta di trasferimento. Se i Soci che intendono esercitare la prelazione sono più d'uno, la prelazione s'intende esercitata da ciascuno di essi parzialmente, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, acquistando essi comunque insieme la totalità delle azioni da trasferire.

Se viene esercitata la prelazione, le azioni sono trasferite ai Soci acquirenti senza indugio dopo lo scadere del termine per l'esercizio del diritto, al prezzo ed alle condizioni indicati nella proposta dell'alienante.

<p>dichiararsi disponibile ad acquistare in tutto od in parte le azioni non acquistate in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione tra tutti i Soci del numero delle azioni offerte in vendita vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle azioni sulle quali i Soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per tutte le azioni offerte in vendita e non solo per una parte di esse;</p> <p>b) nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, le azioni sono loro trasferite entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il Socio offerente ed i singoli accettanti.</p> <p>Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un arbitratore unico, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. La determinazione dell'arbitro è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. Qualora il prezzo determinato dall'arbitro si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una</p>	
---	--

<p>percentuale non inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche individualmente, o l'alienante possono rinunciare al perfezionamento del contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui l'arbitratore dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione. Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, le azioni offerte sono trasferite entro trenta giorni (30) dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione dell'arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il Socio offerente ed i singoli accettanti;</p> <p>c) se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda tutte le azioni offerte in vendita, il Socio offerente è libero di trasferire al terzo tutte le azioni preventivamente offerte in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i venti (20) giorni seguenti alla scadenza del termine di trenta (30) giorni, di cui alla precedente lettera "a)" per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di quindici (15) giorni per manifestare la volontà di rinuncia di cui alla precedente lettera "b)". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni</p>	
---	--

<p>contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)");</p> <p>d) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera "c)", nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere dall'Assemblea ordinaria dei Soci il gradimento all'ingresso del nuovo azionista. La proposta del l'offerente deve essere presentata all'Assemblea dei Soci entro trenta (30) giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei Soci può rifiutare il proprio gradimento al la vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento, l'azionista che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dal la società. I trasferimenti in violazione del limite di cui all'art. 5 comma 2 e del diritto di prelazione dei Soci o senza il gradimento di cui alla lettera d) sono privi d'effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.</p> <p>Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>Per trasferimento per atto tra vivi si intendono, ai fini dell'applicazione delle norme anzidette, tutti i negozi di alienazione e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo</p>	<p>Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.</p>
---	---

<p>esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, donazione di pagamento, cessione dell'usufrutto, costituzione di pegno e donazione.</p>	
<p>ARTICOLO 11) – Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte.</p> <p>Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.</p> <p>L'Assemblea può altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri in carica e/o Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura del l'esercizio sociale e nei casi di legge quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi.</p> <p>L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in uno Stato</p>	<p>ARTICOLO 11) – Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte.⁴</p> <p>Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.</p> <p>L'Assemblea può altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente di loro iniziativa o qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri in carica e/o Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge⁵.</p> <p>L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e nei casi di legge, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla conoscenza di tale esigenza in capo all'Organo di Amministrazione.⁶</p> <p>L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in uno Stato</p>

⁴ Eliminazione di una parte erronea, in quanto per legge le azioni del socio moroso (nel versamento del capitale sottoscritto) sono computate ai fini del *quorum* costitutivo dell'assemblea, mentre è precluso il voto.

⁵ Semplificazione lessicale.

⁶ Eliminazione di una parte superflua (la legge si applica anche laddove non è richiamata) e chiarimento sul termine entro cui convocare l'assemblea in caso di «*particolari esigenze*».

<p>membro dell'Unione Europea mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".</p> <p>In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, dal Vice Presidente o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.</p>	<p>membro dell'Unione Europea mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".</p> <p>In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti- in quanto non adeguatamente informati.⁷</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, dal Vice Presidente o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.</p>
<p align="center">ARTICOLO 12) – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea</p>	<p align="center">ARTICOLO 12) – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea</p>

⁷ Il richiamo alla previsione normativa (art. 2366 c.c.) è opportuno per delimitare i motivi dell'opposizione.

<p>Hanno diritto di intervento all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato, per l'adunanza, le azioni presso la sede legale, l'ufficio titoli della società o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.</p> <p>La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società.</p> <p>Nei limiti ed alle condizioni previsti dalla stessa, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee.</p> <p>La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di</p>	<p>Hanno diritto di intervento all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato, per l'adunanza, le azioni presso la sede legale, l'ufficio titoli della società o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Salvo quanto previsto dalla legge per i soci in mora per il mancato pagamento delle azioni, i Soci che non hanno interamente pagato i Contributi di cui all'art. 6 scaduti nell'esercizio precedente non possono esercitare il diritto di voto sino a quando sono in mora per il relativo pagamento.⁸</p> <p>Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.</p> <p>La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società.</p> <p>Nei limiti ed alle condizioni previsti dalla stessa procura,⁹ la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee.</p> <p>La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di</p>
--	--

⁸ Modifica richiesta dai soci. Si consideri che l'introduzione di questa clausola, poiché va a modificare i diritti di voto dei soci, potrebbe legittimare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.

⁹ Precisazione lessicale: la procura è l'atto giuridico che conferisce la rappresentanza.

<p>constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.</p> <p>E' valida l'Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione che può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei Soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto</p>	<p>constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.</p> <p>E' valida l'Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione che può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei Soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto</p>
---	---

<p>verbalizzante.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.</p>	<p>verbalizzante.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.</p>
<p>ARTICOLO 13) – Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'Assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.</p> <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che</p>	<p>ARTICOLO 13) – Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'Assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.</p> <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che</p>

<p>rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 25 predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei soci previsti dal precedente art. 6 dello Statuto; 3. ammissione di nuovi soci e trasferimento di azioni tra i Soci; 4. esclusione dei Soci nei termini di cui all'art. 27; 5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila); 6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda; 7. emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 31. <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomina del Consigliere di Amministrazione ulteriore rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio del Piemonte, come previsto 	<p>rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 25 predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei soci previsti dal precedente art. 6 dello Statuto; 3. ammissione di nuovi soci e trasferimento di azioni tra i Soci ; 4. esclusione dei Soci nei termini di cui all'art. 27; 5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila); 6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda; 7. emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 31. <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomina del Consigliere di Amministrazione ulteriore rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio del Piemonte, come previsto
--	---

<p>dall' art. 15;</p> <p>2. nomina del Presidente e del Vice Presidente;</p> <p>3. nomina del Presidente Onorario di cui all'art. 24.</p>	<p>dall' art. 15;</p> <p>2. nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;¹⁰</p> <p>3. nomina del Presidente Onorario di cui all'art. 24.</p>
<p>ARTICOLO 14) – Assemblea Straordinaria</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo il disposto dell'art. 2369, c.4 c.c., è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.</p>	<p>ARTICOLO 14) – Assemblea Straordinaria</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo il disposto dell'art. 2369, c.4 c.c.,¹¹ è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale, o più della metà del capitale per la nomina e revoca dei liquidatori.</p>
<p>ARTICOLO 15) – Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente.</p> <p>Alla Regione Piemonte spetta ai sensi dell'art. 2449 c.c, la nomina di due Consiglieri.</p>	<p>ARTICOLO 15) – Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque tre membri, incluso il Presidente.</p> <p>Alla Regione Piemonte spetta ai sensi dell'art. 2449 c.c, la nomina di due un Consiglierie.</p>

¹⁰ Chiarimento per evitare il dubbio che si riferisca al Presidente dell'assemblea.

¹¹ Il richiamo all'art. 2369, comma 4 c.c., oltre che superfluo, era inappropriato in quanto quest'ultimo riguarda materie soprattutto di competenza dell'assemblea ordinaria.

<p>Alle Camere di commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di due Consiglieri.</p> <p>Il restante Consigliere, il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea.</p> <p>I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>Alle Camere di commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di due un Consigliere.</p> <p>I due membri come sopra nominati sono dipendenti degli Enti soci che vi hanno provveduto.</p> <p>Il restante Consigliere, il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea. sarà nominato dall'Assemblea, la quale designerà altresì, tra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio.¹²</p> <p>La Regione e le Camere di commercio del Piemonte eserciteranno i loro diritti di nomina in modo che almeno un terzo dei membri del Consiglio appartenga al genere (femminile o maschile) diverso da quello degli altri. A tal fine, la Regione e le Camere di commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri due Consiglieri nominati.¹³</p> <p>I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
--	---

¹² Modifica derivante dall'art. 4, comma 5 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 135).

¹³ Modifica per ottemperare alla regola della "quota di genere": D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120. Bisognerà accordarsi su chi inizi per primo: non pare possibile prevedere in Statuto chi sia il primo soggetto, onde evitare problemi interpretativi in seguito.

<p>ARTICOLO 16) – Sostituzione di Amministratori</p> <p>Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile.</p>	<p>ARTICOLO 16) – Sostituzione di Amministratori</p> <p>Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applicano quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile le norme che seguono, assicurando comunque che almeno un terzo dei membri del Consiglio appartenga al genere diverso da quello degli altri.</p> <p>In caso di cessazione dell'Amministratore nominato dall'Assemblea, se è rimasta in carica la maggioranza dell'Organo amministrativo, questa provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che nomina il sostituto.</p> <p>Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla Regione o dalle Camere di Commercio, i restanti amministratori provvederanno ad informare senza indugio l'Ente che aveva nominato l'Amministratore cessato affinché provveda alla nominare un sostituto.</p> <p>Nel caso di cessazione dell'amministratore nominato dall'Assemblea e di uno di quelli nominati dalla Regione o dalle Camere di Commercio, il restante amministratore senza indugio convoca l'Assemblea e informa l'Ente interessato, affinché provvedano alle rispettive sostituzioni.</p> <p>In caso di cessazione dell'intero consiglio, il Collegio Sindacale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea e gli Enti interessati affinché provvedano alle</p>
--	---

	rispettive sostituzioni. ¹⁴
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri, o dal Collegio sindacale.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio oppure all'indirizzo segnalato per iscritto da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità e la medesima tempistica a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto il Direttore Generale.</p> <p>Su proposta del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti in materia di internazionalizzazione.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri, o dal Collegio sindacale.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio oppure all'indirizzo segnalato per iscritto da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità e la medesima tempistica a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto il Direttore Generale.</p> <p>Su proposta del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti in materia di internazionalizzazione.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente</p>

¹⁴ Le modifiche derivano, da un lato, dal fatto che il meccanismo di, previsto dall'art. 2386 cooptazione (per cui alla sostituzione della minoranza dell'organo amministrativo provvedono i restanti amministratori), non è compatibile con il sistema di nomine dirette da parte dei soci pubblici previsto da questo Statuto; dall'altro lato, dalla necessità di rispettare l'equilibrio dei generi nella composizione degli organi sociali, secondo le norme sopra richiamate.

<p>costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti di scussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali documenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale da riportare sul relativo libro.</p>	<p>costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti di scussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali documenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, se nominato¹⁵, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale da riportare sul relativo libro.</p>
<p>ARTICOLO 18) – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.</p> <p>Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.</p> <p>Le deliberazioni concernenti le seguenti materie devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3 (tre) Consiglieri:</p> <p>1. predisposizione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, ed approvazione della proposta del Programma</p>	<p>ARTICOLO 18) – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.</p> <p>Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.</p> <p>Le deliberazioni concernenti le seguenti materie devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3 (tre) Consiglieri:</p> <p>1. predisposizione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, ed approvazione della proposta del Programma</p>

¹⁵ Modifica coerente col fatto che secondo l'art. 18 la nomina del segretario è facoltativa.

<p>di Attività di cui al successivo articolo 25 nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 13 del 13 marzo 2006;</p> <p>2. attribuzione di incarichi speciali ad uno o più Amministratori secondo quanto previsto al l'art. 2381 c.c. , delega delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e determinazione degli emolumenti spettanti a tali soggetti nei limiti deliberati dall'Assemblea;</p> <p>3. adesione a nuove alleanze istituzionali e/o operative a livello nazionale ed internazionale;</p> <p>4. modifiche al Programma approvato dall'Assemblea, nei limiti fissati dal comitato di indirizzo di cui alla L.R. n. 13 del 13 marzo 2006 e nel limite in cui tali modifiche non comporti no un aumento dei costi rispetto al Budget approvato dall'Assemblea e non comportino complessivamente una riallocazione delle risorse finanziarie tra le diverse attività del Programma per importi che eccedano il 30% dei costi totali esposti nel budget approvato che dovrà comunque risultare in utile o in pareggio.</p> <p>Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi ivi compreso quello relativo al funzionamento del comitato tecnico di consultazione.</p>	<p>di Attività di cui al successivo articolo 25 nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 13 del 13 marzo 2006;</p> <p>2. attribuzione di incarichi speciali ad uno o più Amministratori secondo quanto previsto al l'art. 2381 c.c. , delega delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e determinazione degli emolumenti spettanti a tali soggetti nei limiti deliberati dall'Assemblea;</p> <p>3. adesione a nuove alleanze istituzionali e/o operative a livello nazionale ed internazionale;</p> <p>4. modifiche al Programma approvato dall'Assemblea, nei limiti fissati dal comitato di indirizzo di cui alla L.R. n. 13 del 13 marzo 2006 e nel limite in cui tali modifiche non comporti no un aumento dei costi rispetto al Budget approvato dall'Assemblea e non comportino complessivamente una riallocazione delle risorse finanziarie tra le diverse attività del Programma per importi che eccedano il 30% dei costi totali esposti nel budget approvato che dovrà comunque risultare in utile o in pareggio.¹⁶</p> <p>Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi, ivi compreso quello relativo al funzionamento del comitato tecnico di consultazione., potere</p>
---	--

¹⁶ Visto che la composizione del Consiglio sarà di soli tre membri perde di qualsiasi significato il quorum rafforzato, a meno che non si intenda prevedere l'unanimità.

<p>Nelle riunioni collegiali il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra esterni anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.</p>	<p>che il Consiglio ha facoltà di delegare al Direttore Generale.¹⁷</p> <p>Nelle riunioni collegiali il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra esterni anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario, se nominato.</p>
<p>ARTICOLO 19) – Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati i quali sono tenuti ad operare nei limiti di legge nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge e con la maggioranza di cui al precedente art. 18 comma 3, delegare, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, proprie</p>	<p>ARTICOLO 19) – Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratore delegato, nella persona del membro nominato dall'Assemblea, il quale è tenuto ad operare nei limiti di legge nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge e con la maggioranza di cui al precedente art. 18 comma 3, delegare, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, proprie</p>

¹⁷ Modifica volta a rendere più snella e agevole l'adozione o modifica dei regolamenti, soprattutto quando si tratti ad es. di attuare modelli già esistenti, potendo il CdA dare indicazioni al Direttore al riguardo.

<p>attribuzioni ad un Comitato Esecutivo che, se costituito, deve rappresentare in modo paritetico la Regione Piemonte e le Camere di commercio del Piemonte e deve garantire la presenza di almeno un rappresentante dei restanti soci. Valgono per le adunanze del Comitato Esecutivo le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli Amministratori Delegati ed i componenti del Comitato Esecutivo devono possedere requisiti di professionalità consistenti in una esperienza di gestione almeno quinquennale in organizzazioni complesse, operanti in settori pertinenti all'attività della società. La verifica del possesso di tale requisito è rimessa al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina il Direttore Generale che è il responsabile della corretta esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicura la gestione complessiva della società; b) ha il compito della gestione e dello sviluppo dell'organizzazione del personale; c) ha il compito della gestione 	<p>attribuzioni ad un Comitato Esecutivo che, se costituito, deve rappresentare in modo paritetico la Regione Piemonte e le Camere di commercio del Piemonte e deve garantire la presenza di almeno un rappresentante dei restanti soci. Valgono per le adunanze del Comitato Esecutivo le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.¹⁸</p> <p>Gli L' Amministratorie Delegatio ed i componenti del Comitato Esecutivo devononc possedere requisiti di professionalità consistenti in una esperienza di gestione almeno quinquennale in organizzazioni complesse, operanti in settori pertinenti all'attività della società. La verifica del possesso di tale requisito è rimessa al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono è cumulabilie con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina il Direttore Generale che è il responsabile della corretta esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicura la gestione complessiva della società; b) ha il compito della gestione e dello sviluppo dell'organizzazione del personale; c) ha il compito della gestione
--	--

¹⁸ La modifica è coerente con quelle precedenti: in particolare la riduzione a tre dei consiglieri, l'indicazione di un delegato e l'eliminazione del quorum rafforzato per talune decisioni.

<p>amministrativa e della tenuta dei libri sociali della società;</p> <p>d) contribuisce a predisporre il programma di attività, la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio consuntivo che vengono presentati dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione;</p> <p>e) ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della società e di disporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale una procura generale o procure ad negotia, determinandone i limiti all'atto del conferimento.</p>	<p>amministrativa e della tenuta dei libri sociali della società;</p> <p>d) contribuisce a predisporre il programma di attività, la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio consuntivo che vengono presentati dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione;</p> <p>e) ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della società e di disporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche;</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale una procura generale o procure ad negotia, determinandone i limiti all'atto del conferimento.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21) – Collegio Sindacale</p> <p>La gestione della Società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi, e due supplenti, ai sensi di legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. un componente effettivo è nominato dalla Regione Piemonte ed uno dalle Camere di commercio del Piemonte.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21) – Collegio Sindacale</p> <p>La gestione della Società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi, e due supplenti, ai sensi di legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. un componente effettivo è nominato dalla Regione Piemonte ed uno dalle Camere di commercio del Piemonte. la Regione Piemonte e le Camere di commercio del Piemonte nominano ciascuno un componente effettivo e uno supplente, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato detenga almeno un terzo del Collegio e che i supplenti siano di genere diverso l'uno dall'altro e subentrino in modo tale da garantire tale quota. A tal fine, la</p>

<p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.</p> <p>Nel caso di sua morte, rinunzia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal Sindaco più anziano.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.</p> <p>Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.</p>	<p>Regione e le Camere di commercio si alterneranno di mandato in mandato nell'effettuare la propria nomina dopo le altre, in modo che l'ultima nomina tenga conto del genere degli altri due Sindaci effettivi e dell'altro Sindaco supplente nominati.¹⁹</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.</p> <p>Nel caso di sua morte, rinunzia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal Sindaco più anziano.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco. in cui si trova il Presidente del Collegio.²⁰</p> <p>Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.</p>
--	--

¹⁹ Come per il CdA, anche questa modifica è volta ad ottemperare alla regola della "quota di genere": D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120.

²⁰ Modifica coerente con simile modalità prevista per il CdA e volta ad evitare dubbi ove il luogo non fosse specificato.

<p>Diversamente, il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.</p> <p>Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai Soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>L'incarico di componente del Collegio sindacale è rinnovabile una sola volta.</p>	<p>Diversamente, il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.</p> <p>Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai Soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>L'incarico di componente del Collegio sindacale è rinnovabile una sola volta.</p>
<p align="center">ARTICOLO 22) – Emolumenti Amministratori e Sindaci</p> <p>Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società spettano gli emolumenti stabiliti dall'Assemblea nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.</p> <p>L'Assemblea può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Comitato Esecutivo e agli organi delegati in relazione all'opera a loro</p>	<p align="center">ARTICOLO 22) – Emolumenti Amministratori e Sindaci</p> <p>Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società spettano gli emolumenti stabiliti dall'Assemblea nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.</p> <p>L'Assemblea può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Comitato Esecutivo²¹ e agli organi delegati in relazione all'opera a loro</p>

²¹ Funzione eliminata: v. sopra.

<p>richiesta per l'adempimento del mandato.</p> <p>Parte del compenso spettante all'Amministratore Delegato è condizionata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri predeterminati dal Consiglio stesso all'atto della delega.</p> <p>La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli Amministratori.</p> <p>Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della Società.</p>	<p>richiesta per l'adempimento del mandato.</p> <p>Parte del compenso spettante all'Amministratore Delegato è condizionata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri predeterminati dal Consiglio stesso all'atto della delega.</p> <p>La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli Amministratori.</p> <p>Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della Società.</p>
<p align="center">ARTICOLO 24) – Il Presidente Onorario</p> <p>L'Assemblea può nominare, con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 4, il Presidente Onorario.</p> <p>Il Presidente Onorario, su specifica delega del Presidente, può svolgere funzioni onorifiche e di rappresentanza e può presiedere il Comitato Tecnico.</p> <p>Il Presidente Onorario dura in carica fino allo scadere della carica del Presidente della società.</p> <p>Il Presidente Onorario presta il suo ufficio gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate.</p>	<p align="center">ARTICOLO 24) – Il Presidente Onorario</p> <p>L'Assemblea può nominare, con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 4, il Presidente Onorario.</p> <p>Il Presidente Onorario, su specifica delega del Presidente del consiglio di Amministrazione, può svolgere funzioni onorifiche e di rappresentanza e può presiedere il Comitato Tecnico.</p> <p>Il Presidente Onorario dura in carica fino allo scadere della carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione e può non essere un Amministratore²².</p> <p>Il Presidente Onorario presta il suo ufficio gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate.</p>

²² Modifiche formali e volte a chiarire il testo.

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 26) – Recesso del Socio</p> <p>Oltre ai casi previsti dalla legge il recesso può essere esercitato nei casi di rifiuto del gradimento al trasferimento di azioni, ai sensi dell'art. 8.</p> <p>Si applicano gli articoli 2437 e ss. del codice civile.</p> <p>Qualora il Socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.</p> <p>In caso di recesso, i Soci hanno diritto di sottoscrivere le azioni appartenenti al Socio recedente in proporzione alle azioni possedute.</p> <p>La liquidazione della partecipazione al capitale sociale del Socio receduto è disciplinata dal successivo art.28.</p> <p>Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 26) – Recesso del Socio</p> <p>Oltre ai casi previsti dalla legge il recesso può essere esercitato nei casi di rifiuto del gradimento al trasferimento di azioni, ai sensi dell'art. 8.</p> <p>Si applicano gli articoli 2437 e ss. del codice civile.</p> <p>Qualora il Socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.</p> <p>In caso di recesso, i Soci hanno diritto di acquistare sottoscrivere le azioni appartenenti al Socio recedente in proporzione alle azioni possedute.²³</p> <p>La liquidazione della partecipazione al capitale sociale del Socio receduto è disciplinata dal successivo art.28.</p> <p>Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27) – Esclusione del Socio</p> <p>L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 nei confronti del Socio che:</p> <p>a) non adempie puntualmente agli obblighi</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27) – Esclusione del Socio</p> <p>L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3, non computandosi nel quorum deliberativo la quota del socio da escludere²⁴, nei confronti del Socio che:</p> <p>a) non adempie puntualmente agli obblighi</p>

²³ Termine più appropriato.

²⁴ Specificazione che pare opportuna vista l'assenza di disciplina nella legge.

<p>assunti verso la società;</p> <p>b) è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;</p> <p>c) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società;</p> <p>d) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;</p> <p>e) abbia perso anche una sola delle caratteristiche di cui all'art.5 del presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera l'esclusione ai sensi dell'art. 14 comma 3 fermo restando che ai fini del quorum costitutivo non viene conteggiata la quota di capitale sociale sottoscritta dal socio da escludere.</p> <p>La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante la Società.</p> <p>La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 32. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.</p> <p>Al Socio escluso spetta la liquidazione della</p>	<p>assunti verso la società;</p> <p>b) è soggetto a procedure concorsuali ²⁵;</p> <p>c) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società;</p> <p>d) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;</p> <p>e) abbia perso anche una sola delle caratteristiche di cui all'art.5 del presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera l'esclusione ai sensi dell'art. 14 comma 3 fermo restando che ai fini del quorum costitutivo non viene conteggiata la quota di capitale sociale sottoscritta dal socio da escludere. ²⁶</p> <p>La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante la Società.</p> <p>La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 32 entro trenta (30) dal ricevimento della comunicazione predetta . L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.</p> <p>, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante. ²⁷</p> <p>Al Socio escluso spetta la liquidazione della</p>
---	--

²⁵ Modifica volta a comprendere anche il concordato, mentre l'amministrazione controllata è stata abrogata.

²⁶ Modifica coerente con quella prevista sopra (il quorum costitutivo normalmente è agevolato, mentre per evitare conflitti si esclude il voto). Era inoltre errato il rinvio all'art. 14.

²⁷ Modifica volta a chiarire.

<p>quota ai sensi del successivo art. 28.</p> <p>I Soci rimanenti hanno diritto di sottoscrivere le azioni appartenenti al Socio escluso in proporzione alle azioni possedute.</p>	<p>quota ai sensi del successivo art. 28.</p> <p>I Soci rimanenti hanno diritto di sottoscrivere acquistare le azioni appartenenti al Socio escluso in proporzione alle azioni possedute entro quindici (15) giorni dallo scadere del termine per l'impugnazione di cui sopra, con dichiarazione scritta inviata all'Organo Amministrativo della Società. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore all'importo di cui all'art. 28.</p> <p>In caso di mancato acquisto nel termine di cui sopra da parte degli altri Soci si applicano le norme previste dalla legge in materia di liquidazione della quota del socio receduto.²⁸</p>
<p>ARTICOLO 28) – Liquidazione della quota al Socio uscente</p> <p>In caso di recesso o esclusione la partecipazione al capitale sociale spettante al Socio uscente sarà liquidata sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato al netto di eventuali debenze a suo carico per contributi non pagati, interessi moratori, penali e quant'altro dovuto. Il pagamento, al netto dei crediti vantati dalla Società verso il Socio uscente, deve essere effettuato entro sei mesi dal recesso o dall'esclusione.</p> <p>Dal momento dell'esercizio del diritto di</p>	<p>ARTICOLO 28) – Liquidazione della quota al Socio uscente</p> <p>In caso di recesso o esclusione la partecipazione al capitale sociale spettante al Socio uscente sarà liquidata sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato al netto di eventuali debenze a suo carico per contributi non pagati, interessi moratori, penali e quant'altro dovuto. Il pagamento, al netto dei crediti vantati dalla Società verso il Socio uscente, deve essere effettuato entro sei mesi dal recesso o dall'esclusione.</p> <p>Dal momento dell'esercizio del diritto di</p>

²⁸ Modifiche tutte volte a chiarire e disciplinare il procedimento di acquisto delle azioni del socio escluso.

<p>recesso e sino al termine del relativo procedimento le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.</p> <p>Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p> <p>L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonché redigere a norma dell'articolo 2437-ter Codice Civile, apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun Socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.</p> <p>L'Assemblea straordinaria determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche del capitale sociale necessarie per l'esclusione e /o il recesso dei Soci.</p>	<p>recesso e sino al termine del relativo procedimento di liquidazione²⁹ le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.</p> <p>Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p> <p>L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonché redigere a norma dell'articolo 2437-ter Codice Civile, apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun Socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.</p> <p>L'Assemblea straordinaria determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche del capitale sociale necessarie per l'esclusione e /o il recesso dei Soci.</p>
--	--

²⁹ Precisazione terminologica.

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 32) – Controversie</p> <p>Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli Soci (inclusi quelli esclusi o receduti) o tra i Soci medesimi in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dell’atto costitutivo e del presente Statuto e/o, più generale dell’esercizio del l’attività sociale, sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido in base al valore, in quanto conforme al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano qui richiamato integralmente e noto ai soci. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 32) – Controversie</p> <p>Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società, i suoi organi e i singoli Soci (inclusi quelli esclusi o receduti) o tra i Soci medesimi in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dell’atto costitutivo e del presente Statuto e/o, più generale all’esercizio del l’attività sociale, sarà risolta da sottoposta ad un arbitrato unico in via rituale e secondo diritto, in conformità al secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido in base al valore, in quanto conforme al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano qui richiamato integralmente e noto ai soci; la sede dell’arbitrato sarà in Torino. In caso di arbitrato rapido, l’arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.³⁰</p>

³⁰ Le precisazioni sono volte a chiarire il testo. Segnaliamo che l’arbitrato è procedura più costosa rispetto al giudizio ordinario, mentre in concreto le controversie che potrebbero interessare la vita della società sono forse di valore limitato: ad esempio, il recupero del credito per contributi verso un socio moroso in presenza della clausola arbitrale non può beneficiare del procedimento per ingiunzione (possibile solo avanti al giudice ordinario) e dunque risulta significativamente più dispendioso (a parte del spese dei difensori, secondo la vigente tariffa della Camera di Milano per un credito di valore da 100 a 250mila € il costo dell’arbitrato va da un minimo di € 7.500 a un massimo di 28.000, contro poche centinaia di € del Contributo unificato dovuto per un procedimento ordinario).